

DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2026

186/2026/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA CONSULENERGY S.R.L.S., NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 388064022

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1388^a riunione del 26 maggio 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Regolamento per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Regolamento o deliberazione 188/2012/E/com);
- le deliberazioni dell'Autorità 3 giugno 2025, 226/2025/E/eel e 17 marzo 2026, 71/2026/E/eel, recanti rispettivamente la "Decisione del reclamo presentato da Sunprime Generation S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. relativa alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 294203478" e la "Decisione del reclamo presentato da Tecnosolar S.r.l., nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 240114700 (di seguito: deliberazione 226/2025/E/eel e deliberazione 71/2026/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;

- le note (rispettivamente prot. 44951 del 4 luglio 2023 e prot. 31081 del 27 aprile 2026) con le quali i Direttori *pro tempore* della Direzione Legale hanno delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 28 novembre 2025 (prot. Autorità 83496 del 28 novembre 2025), Consulenergy S.r.l.s. (di seguito: Consulenergy o reclamante) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) il ritardo nella realizzazione delle opere di rete per la connessione di un impianto fotovoltaico, in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 388064022, chiedendo l'erogazione del relativo indennizzo automatico *ex* articolo 14, comma 14.2 del TICA;
2. con nota prot. 86047 del 20 dicembre 2025, l'Autorità ha inviato al reclamante una richiesta di regolarizzazione del reclamo;
3. in data 11 dicembre 2025 (prot. Autorità 86440 dell'11 dicembre 2025), il reclamante ha fornito riscontro alla richiesta di regolarizzazione/completamento del reclamo;
4. con nota prot. 86870 del 12 dicembre 2025, l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. in data 19 dicembre 2025 (prot. Autorità 88974 del 22 dicembre 2025), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva prot. E-DIS-19/12/2025-1647083, richiamando e allegando la propria precedente nota prot. E-DIS-03/11/2025-1398772, indicata come risposta fornita al pre-reclamo ricevuto in data 19 settembre 2025;
6. con nota prot. 1857 del 12 gennaio 2026, l'Autorità ha chiesto a Consulenergy conferma della avvenuta ricezione della nota prot. E-DIS-03/11/2025-1398772 del 03/11/2025 (non citata nel reclamo) e, in caso positivo, se alla luce della stessa confermava o meno l'interesse al reclamo;
7. con nota del 13 gennaio 2026 (prot. Autorità 2229 del 13 gennaio 2026), Consulenergy ha confermato sia il ricevimento della nota prot. E-DIS-03/11/2025-1398772, sia l'interesse al reclamo;
8. con nota sempre del 13 gennaio 2026 (prot. Autorità 2227 del 13 gennaio 2026), il reclamante ha replicato alle argomentazioni del gestore contenute nella nota prot. E-DIS-03/11/2025-1398772;
9. in data 6 marzo 2026 (prot. Autorità 17756 del 6 marzo 2026) - a chiarimento della precedente citata nota del 13 gennaio 2026 (prot. Autorità 2229 del 13 gennaio 2026) - Consulenergy ha dichiarato di aver ricevuto la nota prot. E-DIS-03/11/2025-1398772 solo in data 19 dicembre 2025, come destinatario in conoscenza della citata nota prot. E-DIS-19/12/2025-1647083 inviata all'Autorità;
10. con nota prot. 22459 del 24 marzo 2026, l'Autorità ha convocato l'audizione delle parti per il 15 aprile 2026 e chiesto alcune informazioni a e-distribuzione;

11. con nota prot. 25986 dell'8 aprile 2026, l'Autorità ha sollecitato e-distribuzione a fornire riscontro alla citata richiesta di informazioni;
12. in data 10 aprile 2026 (prot. Autorità 26494 del 10 aprile 2026), e-distribuzione ha fornito riscontro alla citata richiesta di informazioni con nota prot. E-DIS-10/04/2026-0535122;
13. con PEC del 10 aprile 2026 (prot. Autorità 26582 del 10 aprile 2026), il reclamante ha replicato alla citata nota prot. E-DIS-10/04/2026-0535122, lamentando anche la tempistica con la quale la stessa è stata fornita dal gestore;
14. con nota prot.27490 del 15 aprile 2026, l'Autorità ha trasmesso alle parti il verbale della audizione svoltasi in pari data, durante la quale e-distribuzione si è impegnata a ritrasmettere la citata prot. E-DIS-03/11/2025-1398772 corredata di tutti gli allegati in essa menzionati;
15. in data 16 aprile 2026 (prot. Autorità 28347 del 16 aprile 2026), e-distribuzione ha prodotto la nota prot. E-DIS-03/11/2025-1398772 corredata di tutti gli allegati in essa menzionati;
16. in data 28 aprile 2026, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Regolamento.

QUADRO NORMATIVO:

17. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera mm), in base al quale il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera f), che definisce "data di completamento dei lavori sul punto di connessione" la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;
 - l'articolo 7, comma 7.10, che prevede l'obbligo, in capo al richiedente, di trasmettere al gestore di rete:
 - a) la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
 - b) l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ (Gestione dell'Anagrafica Unica degli Impianti), rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36, qualora non già trasmessa al medesimo gestore di rete;
 - c) la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione di cui al comma 7.3, lettera d).
 - l'articolo 9, comma 9.6, che impone al gestore di rete di presentare le eventuali richieste di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione entro 60 giorni lavorativi (per connessioni in media tensione)

- calcolati a decorrere dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione;
- l'articolo 10, comma 10.1, che quantifica, nel caso di lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione pari, al massimo, a 90 giorni lavorativi, aumentato di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
 - l'articolo 10, comma 10.4, secondo cui, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 9.6. Eventuali ritardi nell'attuazione di quanto disposto al comma 9.6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione;
 - l'articolo 14, comma 14.2, in base al quale, qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 10.1, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13, per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi;
 - l'articolo 40, comma 40.5*bis*, per cui - in relazione alle richieste di connessione presentate dal 7 agosto 2023 - gli indennizzi automatici di cui al presente provvedimento sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è maggiorato degli interessi legali maturati fino alla data di corresponsione del medesimo.

QUADRO FATTUALE:

18. In data 10 agosto 2023, tramite mandatario con rappresentanza, Consulenergy ha presentato a e-distribuzione la richiesta di connessione per un impianto fotovoltaico con potenza in immissione pari a 500 kW, da realizzare in Contrada Marignano, nel comune di Potenza Picena (MC);
19. in data 13 ottobre 2023, e-distribuzione ha emesso il preventivo di connessione ID 388064022, la cui Soluzione Tecnica Minima Generale (di seguito: STMG) comportava l'esecuzione di lavori complessi con tempistica stimata in 90 giorni lavorativi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del TICA;
20. in data 29 novembre 2023, il reclamante ha trasmesso l'accettazione del suddetto preventivo di connessione, dichiarando di non avvalersi della facoltà di realizzare in

- proprio l'impianto di rete per la connessione e che non intendeva gestire l'iter autorizzativo per la costruzione ed esercizio degli impianti di rete;
21. in data 1° febbraio 2024, Consulenergy ha comunicato l'avvenuto avvio dell'iter autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione;
 22. in data 12 febbraio 2024, e-distribuzione ha presentato - con missiva Prot. E-DIS-12/02/2024-0168445 - al Comune di Potenza Picena istanza per il rilascio del certificato di assetto territoriale e destinazione urbanistica;
 23. in data 14 febbraio 2024, il Comune di Potenza Picena ha rilasciato la suddetta certificazione;
 24. in data 21 febbraio 2024, il gestore ha inviato alla Società Agricola Forestale Morica s.r.l. una richiesta di costituzione bonaria di servitù di elettrodotto;
 25. in data 23 febbraio 2024, la suddetta società ha risposto negativamente alla richiesta di costituzione bonaria di servitù di elettrodotto;
 26. in data 3 maggio 2024, il reclamante ha comunicato di aver ottenuto le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione;
 27. sempre in data 3 maggio 2024, Consulenergy ha trasmesso la comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione (nel seguito anche: comunicazione fine opere);
 28. in data 15 maggio 2024, e-distribuzione ha rigettato la suddetta comunicazione, chiedendone una integrazione;
 29. in data 20 maggio 2024, Consulenergy ha trasmesso la 2° comunicazione di fine opere;
 30. in data 21 maggio 2024, e-distribuzione ha rigettato anche la 2° comunicazione di fine opere, chiedendone una ulteriore integrazione;
 31. in data 23 maggio 2024, il reclamante ha trasmesso la 3° comunicazione di fine opere, che il gestore, a seguito dell'integrazione della documentazione precedentemente richiesta, ha validato senza ulteriori rilievi;
 32. in data 5 luglio 2024, e-distribuzione ha presentato le seguenti istanze per l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di rete in base ad una nuova STMG, caratterizzata da un nuovo progetto tecnico-realizzativo rispetto alla STMG iniziale:
 - i. Comune di Potenza Picena – richiesta del certificato di destinazione urbanistica e di assetto territoriale (nota prot. E-DIS-05/07/2024-0739707);
 - ii. Comune di Potenza Picena – richiesta di autorizzazione allo scavo (nota prot. E-DIS-05/07/2024-07340583);
 - iii. SNAM, ADRIGAS, TERNA e ASTEA – richiesta di verifica di eventuali interferenze con impianti interrati (nota prot. E-DIS-05/07/2024-0741413);
 - iv. Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – trasmissione istanza (nota Prot. E-DIS-05/07/2024-0740589);
 - v. Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Divisione XVI – Ispettorato Territoriale Marche-Umbria, trasmissione di dichiarazione asseverata (nota prot. E-DIS-05/07/2024-0741176);
 - vi. ANAS – Area Compartimentale Marche – trasmissione Istanza di Autorizzazione (nota Prot. E-DIS-05/07/2024-0740582);

33. in data 17 luglio 2024, il Comune di Potenza Picena ha rilasciato il Certificato di Destinazione Urbanistico-Territoriale;
34. in data 22 luglio 2024, ADRIGAS ha rilasciato il proprio parere favorevole;
35. in data 6 agosto 2024, ASTEA ha rilasciato il proprio parere favorevole;
36. in data 18 settembre 2024, e-distribuzione ha trasmesso solleciti al Comune di Potenza Picena per il rilascio dell'autorizzazione allo scavo (nota prot. E-DIS-18/09/2024-1010518) e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'emissione del parere (nota prot. E-DIS-18/09/2024-1010514);
37. in data 7 ottobre 2024, il Comune di Potenza Picena ha rilasciato la concessione allo scavo;
38. in data 10 ottobre 2024, il gestore ha inviato un sollecito anche a SNAM (nota prot. E-DIS-10/10/2024-1099311);
39. in data 18 ottobre 2024, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha rilasciato parere favorevole;
40. in data 31 ottobre 2024, ANAS ha rilasciato la concessione di attraversamento;
41. in data 14 novembre 2024, SNAM ha riscontrato le interferenze esistenti e richiesto ad e-distribuzione un sopralluogo per picchettamento congiunto;
42. in data 12 dicembre 2024, il gestore ha chiesto al Comune di Potenza Picena chiarimenti in merito a proprietà private (nota prot. E-DIS-12/12/2024-1346674);
43. in data 23 gennaio 2025, e-distribuzione ha trasmesso a SNAM la Soluzione Progettuale per il superamento delle interferenze (nota prot. E-DIS-23/01/2025-0079883);
44. in data 24 gennaio 2025, tramite mail al Sindaco, il gestore ha sollecitato il Comune di Potenza Picena a riscontrare la citata richiesta del 12 dicembre 2024;
45. in data 7 febbraio 2025, sempre tramite mail, il gestore ha inviato ulteriore sollecito al Sindaco del Comune di Potenza Picena e al relativo Ufficio Tecnico, per ricevere riscontro alla citata richiesta del 12 dicembre 2024;
46. in data 10 febbraio 2025, l'Ufficio Progettazione del Comune di Potenza Picena ha fornito riscontro alla citata richiesta del 12 dicembre 2024 confermando che, dalla visura catastale, le particelle interessate risultavano intestate a soggetti privati;
47. in data 12 febbraio 2025, il gestore ha chiesto ad ANAS la proroga della concessione (nota prot. E-DIS-12/02/2025-0158060);
48. in data 18 febbraio 2025, SNAM ha rilasciato il proprio parere favorevole;
49. in data 26 febbraio 2025, e-distribuzione ha trasmesso a SNAM il nulla osta firmato per accettazione (nota Prot. E-DIS-26/02/2025-0215379);
50. in data 28 febbraio 2025, il gestore ha inviato alla Regione Marche e al Comune di Potenza Picena la denuncia di inizio lavori (nota prot. E-DIS-28/02/2025-0224946);
51. in data 18 marzo 2025, la Regione Marche ha fornito riscontro alla citata denuncia di avvio lavori del 28 febbraio 2025, inoltrando richiesta di rinnovo concessioni ad ANAS ed al Comune di Potenza Picena;
52. in data 20 marzo 2025, sia ANAS che il Comune di Potenza Picena hanno rilasciato la proroga concessione;
53. in data 21 marzo 2025, il gestore ha inviato alla Regione Marche e al Comune di Potenza Picena la denuncia di inizio lavori (nota prot. E-DIS-21/03/2025-0322955.);

54. in data 15 aprile 2025, il gestore ha ribadito alla Regione Marche la denuncia di inizio lavori del 21 marzo 2025 (nota prot. E-DIS-15/04/2025-0442057);
55. in data 24 aprile 2025, la Regione Marche ha trasmesso la denuncia di inizio lavori agli enti coinvolti nell'iter autorizzativo;
56. in data 5 giugno 2025, la Regione Marche ha trasmesso il nullaosta all'esecuzione delle opere di rete;
57. in data 12 giugno 2025, Consulenergy ha perfezionato la registrazione dell'impianto in GAUDI';
58. in data 17 giugno 2025, il reclamante ha comunicato la conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione;
59. in data 18 luglio 2025, e-distribuzione ha comunicato il completamento delle opere di rete necessarie alla realizzazione della connessione (nota prot. ED-18-07-2025-P8132952);
60. in data 7 agosto 2025, e-distribuzione ha attivato l'impianto di produzione;
61. in data 17 settembre 2025, Consulenergy ha presentato reclamo a e-distribuzione per ottenere l'indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 14, comma 14.2 e 40, comma 40.5bis del TICA, ritenendo che la realizzazione delle opere di rete sia stata ultimata in ritardo rispetto al tempo prescritto dal TICA stesso;
62. poiché detta richiesta non ha avuto il seguito atteso, il reclamante ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

63. In sede di presentazione del reclamo, Consulenergy ha fatto presente che:
 - il preventivo è stato accettato in data 29 novembre 2023, per cui da detta data *"...decorrono i 60 giorni lavorativi (dettato dal punto 9.6 dell'allegato A del TICA) per presentare tutte le richieste di autorizzazione da parte di E-distribuzione..."*;
 - e-distribuzione ha inviato la richiesta al comune di Potenza Picena per il rilascio del Certificato di Destinazione Territoriale CAT in data 13 febbraio 2024, per cui *"...A questa data erano già trascorsi 50 giorni lavorativi dalla mia accettazione del preventivo..."*;
 - in relazione alla affermazione del gestore di aver contattato *"...i vari privati ove avrebbe insistito il passaggio della linea - i quali si sono opposti al passaggio - ..."*, e-distribuzione *"...non ha inviato nessuna documentazione dimostrativa di tali richieste/rifiuti..."*;
 - e-distribuzione ha redatto un nuovo piano tecnico modificando il tracciato originario in data 12 giugno 2024, per cui *"...da qui decorrono i 30 giorni lavorativi (dettato dal punto 9.12 dell'allegato A del TICA) per presentare tutte le richieste di autorizzazione..."*;
 - in data 5 luglio 2024 e-distribuzione ha sì inviato le richieste ai suddetti enti. Tuttavia - in data 12 dicembre 2024 - la stessa ha inviato al comune di Potenza Picena *"...una lettera in cui chiedeva informazione sulla proprietà o meno delle particelle identificate catastalmente al foglio 2, particelle 32 e 38. (su tali*

particelle insisteva il percorso della linea elettrica di allaccio di cui dal nuovo piano tecnico). Con questa comunicazione E-distribuzione dimostra che alla data del 12 dicembre 2025 ancora non aveva richiesto tutte le autorizzazioni agli enti preposti per la realizzazione della linea poiché assevera di non sapere a chi richiedere l'autorizzazione per il passaggio della linea sulle particelle 32 e 38...”;

- *dalla data di redazione del nuovo piano tecnico (12 giugno 2024) al 12 dicembre 2024 “...sono passati 128 giorni lavorativi molto oltre i 30 giorni dettati dal punto 9.12 dell'allegato A del TICA...”;*
- *da quanto riassunto sopra “...visti i tempi dettati dal punto 9.6 e 9.12, tali scadenze sono decorse inutilmente e trova applicazione quanto stabilito dal punto 10.4 (eventuali ritardi nell'attuazione di quanto disposto al comma 9.6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione). I tempi di connessione indicati al punto 10.1 "lavori complessi sono di 90 giorni lavorativi" a decorrere dalla data di accettazione del preventivo "29 novembre 2023" e quindi con scadenza il 10 aprile 2024 compreso...”;*
- *poiché e-distribuzione ha provveduto ad “, allacciare l'impianto in data 7 agosto 2025...”, la stessa “...ha accumulato n. 333 giorni lavorativi di ritardo (dal 11 aprile 2024 al 06 agosto 2025 compresi) rispetto alle tempistiche massime stabilite dal regolamento TICA...”;*

64. nel corso dell'istruttoria Consulenergy ha, altresì, fatto presente che;

- *il gestore ha confermato che “...non ha nessuna documentazione a dimostrazione di aver intrapreso contatti con i proprietari dei terreni interessati dal transito dell'elettrodotto di cui alla STMG, al fine di acquisire le servitù bonarie...”;*
- *la documentazione prodotta da e-distribuzione relativamente alle servitù bonarie “...non fa altro che confermare che la prima fase – STMG è stata compiuta parzialmente e non per intero. Difatti viene inviata da E-distribuzione soltanto la richiesta di ottenimento di servitù di passaggio per una porzione del tracciato e non di tutto il percorso. Si rammenta che il percorso della nuova linea doveva interessare peraltro anche il sorvolo della Strada Statale e il passaggio su altre proprietà private...Di conseguenza si ribadisce la contestazione di tutta la documentazione inviata ritenendola nulla...”;*
- *in relazione alla acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri, il 12 dicembre 2024 il gestore ha inviato una richiesta di chiarimenti al Comune in merito alla proprietà delle particelle identificate catastalmente al foglio due particelle 32 e 38, per cui “...tale circostanza conferma che solo che solo in quella data il gestore si accorgeva che il tracciato della linea della nuova STMG sarebbe dovuto passare su delle particelle per le quali non era stato richiesto nessun permesso barra servitù. Soltanto in data 10 febbraio 2025 il gestore riusciva a contattare i soggetti privati e ad ottenere il nullaosta al passaggio dai proprietari di dette particelle. Si fa presente che in data 5 luglio 2024 il gestore aveva provveduto ad avviare tutte le istanze necessarie per l'autorizzazione*

alla realizzazione dell'impianto di rete, ad eccezione di quella riportata sopra...";

- *è da contestare integralmente che la decorrenza del tempo per l'esecuzione delle opere di rete decorra dal 5 giugno 2025, poiché "...Da quanto sopra ribadito ai sensi del TICA...i termini per la realizzazione delle opere di rete decorrono dalla data di accettazione del preventivo, ovvero dal 29 novembre 2023...";*

65. Consulenergy, quindi, richiede il riconoscimento dell'indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 14, commi 14 e 40, comma 40.5*bis* del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

66. In primo luogo, con la nota Prot. E-DIS-03/11/2025-1398772 e-distribuzione ha rappresentato che:

- in data 12 febbraio 2024 ha presentato al Comune di Potenza Picena l'istanza per il rilascio del certificato di assetto territoriale e destinazione urbanistica (rilasciato dal medesimo Ente in data 14 febbraio 2024) e - a seguito del riscontro ricevuto da parte del Comune - ha preso "*...contatti con i proprietari dei terreni interessati dal transito del nuovo elettrodotto, al fine di acquisire le servitù bonarie necessarie alla realizzazione della tratta di rete prevista nella STMG originaria. L'attività non ha tuttavia avuto esito favorevole, a causa delle numerose opposizioni riscontrate, circostanza che avrebbe comportato l'avvio di una procedura espropriativa con inevitabile allungamento dei tempi di realizzazione delle opere di rete. In tale contesto, ED ha quindi disposto la negativa conclusione dell'iter autorizzativo originario, avviando contestualmente la progettazione di una soluzione di connessione alternativa...";*
- a seguito della "*...conclusione negativa dell'iter autorizzativo relativo alla STMG originaria, la scrivente ha elaborato un nuovo progetto tecnico-realizzativo che, rispetto alla soluzione iniziale, prevede un incremento significativo dell'estensione dell'impianto di rete da realizzare a propria cura, passando da 350 metri a circa 720 metri di linea interrata in media tensione...";*
- in data 5 luglio 2024 ha avviato "*...tutte le istanze necessarie per l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di rete previsto nella nuova STMG..."* - chiedendo in data 12 dicembre 2024 al Comune di Potenza Picena "*...chiarimenti in merito a proprietà private..."* - mentre il 5 giugno 2025 la Regione Marche ha trasmesso il nullaosta all'esecuzione delle opere di rete;

67. sempre nella nota prot. E-DIS-03/11/2025-1398772, e-distribuzione ha fatto, altresì presente che:

- Consulenergy ha trasmesso il saldo degli oneri di connessione in data 20 maggio 2024, mentre nelle date del 3 e 20 maggio 2024 la stessa ha presentato la dichiarazione di fine opere, che e-distribuzione "*...rispettivamente in data 15/05/2024 e 21/05/2024 ha provveduto a rigettare per necessarie integrazioni...";*

- in data 23 maggio 2024, Consulenergy ha poi trasmesso la nuova dichiarazione di fine opere “...che il gestore, a seguito dell’integrazione della documentazione precedentemente richiesta, ha prontamente provveduto a validare senza ulteriori rilievi...”;
- Consulenergy ha perfezionato la registrazione dell’impianto in GAUDI’ in data 12 giugno 2025 e “...Tale circostanza è stata accertata direttamente dalla scrivente mediante consultazione del portale GAUDI’ di TERNA, considerato che il produttore non ha mai provveduto a trasmettere al gestore la relativa attestazione di avvenuta registrazione anagrafica dell’impianto, come espressamente previsto dall’art. 7.10 del TICA, attestazione rilasciata da TERNA ai sensi dell’art. 36 del medesimo Testo Integrato...”;
- viene, quindi, in considerazione “...un inadempimento da parte del produttore rispetto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa regolatoria, che ha comportato la necessità di verifica d’ufficio da parte del gestore ai fini della corretta prosecuzione dell’iter di connessione...”;
- in tale ottica, è opportuno richiamare quanto disposto dall’articolo 36, comma 1, del TICA, per cui “...A seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione, il richiedente registra il medesimo impianto all’interno del GAUDI’ e trasmette al gestore di rete l’attestazione di avvenuta registrazione dell’anagrafica impianto secondo le modalità e le tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5...”;
- inoltre, l’articolo 7, comma 10, lettera b), del TICA prevede espressamente che il richiedente “...sia tenuto a trasmettere al gestore di rete: “l’attestazione di avvenuta registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di GAUDI’, rilasciata da Terna ai sensi dell’articolo 36, qualora non già trasmessa al medesimo gestore di rete...”;
- nonostante “...la sussistenza di tale obbligo regolatorio, risulta evidente che il produttore non ha mai provveduto a trasmettere al gestore la suddetta attestazione di avvenuta registrazione, in violazione di quanto prescritto dall’art. 7.10 del TICA...”;
- in considerazione di ciò “...in via del tutto eccezionale, la scrivente ha provveduto autonomamente ad accertare l’avvenuta registrazione dell’impianto, mediante consultazione diretta del portale GAUDI’ di TERNA, al solo fine di garantire la continuità e la regolarità dell’iter di connessione, pur in presenza dell’inadempimento del produttore rispetto ai propri obblighi di comunicazione nei confronti del gestore...”;
- in riferimento al termine di scadenza per il completamento delle opere di rete, ritiene opportuno sottolineare che “...ai sensi degli artt. 7.9, 7.10, 9.6, 9.12 e 10.4 del TICA, i termini per la realizzazione delle opere di rete da parte del gestore, indicati nel preventivo accettato, decorrono dal più recente tra i seguenti adempimenti in capo sia al produttore sia al gestore:
 - ✓ 20/05/2024 pagamento del saldo oneri di connessione;
 - ✓ 23/05/2024 comunicazione di Fine Opere strettamente necessarie;

✓ *05/06/2025 Conclusione Iter Autorizzativo impianto di rete in capo al gestore;*

Si precisa inoltre che, appurato che la STMG accettata prevedeva in capo al gestore tempi per la realizzazione della connessione pari a 90 giorni lavorativi (dal 05/06/2025), il termine ultimo per l'esecuzione delle opere di rete da parte del gestore era fissato al 09/10/2025...";

- *avendo completato le opere di rete in data 18 luglio 2025, in conformità "...a quanto precisato al paragrafo 5 della presente memoria, le opere sono state concluse entro il termine di scadenza previsto per il completamento (09/10/2025)...";*
- *in relazione all'iter autorizzativo in capo al gestore, ritiene opportuno evidenziare che "...l'art. 9.12, lettera a), del TICA dispone che: "[...] entro trenta giorni lavorativi dalla pubblicazione del preventivo di connessione, il gestore di rete dia corso alle richieste autorizzative necessarie per la realizzazione delle opere di propria competenza. [...]" In piena ottemperanza a tale disposizione, si conferma che in data 05/07/2024 ED ha avviato tutte le istanze autorizzative necessarie alla realizzazione dell'impianto di rete previsto dalla nuova Soluzione Tecnica Minima Generale...";*
- *la comunicazione inviata al Comune di Potenza Picena il 12 dicembre 2024 "...non costituisce una nuova richiesta di autorizzazione o di benestare, bensì una richiesta di chiarimenti di natura istruttoria, formulata a fronte del rilascio della concessione per gli scavi Prot. n. 33272 del 07/10/2024, al solo fine di completare la documentazione amministrativa correlata...";*
- *ne consegue che "...l'operato del gestore, con riferimento ai termini di presentazione delle istanze autorizzative nei confronti degli Enti competenti, risulta pienamente conforme alle previsioni dell'art. 9.12 del TICA sopra richiamato e coerente con il regolare sviluppo dell'iter autorizzativo...";*
- *ritiene di aver "...operato legittimamente, perseguendo l'obiettivo di contrarre le tempistiche necessarie per l'acquisizione delle autorizzazioni indispensabili alla realizzazione delle opere di rete. Tale scelta si è resa necessaria a seguito del diniego opposto da soggetti privati all'esecuzione della soluzione di connessione originariamente individuata, la quale, qualora perseguita, avrebbe comportato la necessità di avvio di un procedimento coattivo di esproprio sui fondi interessati dal transito dell'elettrodotto, con conseguenti tempi autorizzativi significativamente più lunghi...";*

68. nella successiva nota prot. E-DIS-10/04/2026-0535122, e-distribuzione ha, altresì, dichiarato che:

- *in data 12 febbraio 2024 ha presentato istanza al Comune di Potenza Picena al fine di acquisire la certificazione relativa alla destinazione urbanistica - nonché alle prescrizioni e ai vincoli ambientali insistenti sulle aree interessate dall'intervento - e tale certificazione "...costituisce un atto preliminare e prodromico nell'ambito della fase istruttoria propedeutica alla definizione dell'iter autorizzativo, da svolgersi nel rispetto delle Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli elettrodotti di cui al D.M. 20 ottobre 2022...";*

- successivamente al rilascio del suddetto certificato comunale “...sono emerse criticità connesse al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di soggetti privati proprietari dei terreni interessati dal tracciato dell’opera, circostanza che ha determinato l’arresto dell’iter autorizzativo in una fase iniziale, senza la presentazione di ulteriori istanze nei confronti degli Enti competenti...”;
- in tale contesto, con riferimento alla “Prima fase – STMG originaria” “...l’unica documentazione disponibile e prodotta risulta coerentemente essere il suddetto certificato comunale, in quanto unico atto formalmente acquisito nell’ambito di una fase istruttoria che non ha avuto ulteriore sviluppo procedimentale per le ragioni sopra richiamate...”;
- a seguito del rilascio, in data 14 febbraio 2024, del Certificato di assetto territoriale e destinazione urbanistica da parte del Comune di Potenza Picena, sono state avviate “..le conseguenti attività di interlocuzione con i proprietari dei terreni interessati dal transito del nuovo elettrodotto, finalizzate all’acquisizione delle servitù bonarie necessarie alla realizzazione della tratta di rete prevista nella STMG originaria. Tali attività hanno evidenziato, sin dalle prime fasi di contatto, l’indisponibilità di taluni soggetti privati alla concessione delle servitù richieste. In particolare, per una delle aree interessate, il diniego è stato manifestato formalmente e per iscritto...ulteriori indisponibilità sono state inoltre espresse già in sede di primo contatto interlocutorio...”;
- alla luce degli esiti di tali interlocuzioni e del mancato conseguimento di un presupposto essenziale per la realizzazione dell’opera, è stata conseguentemente interrotta “...la prosecuzione dell’iter afferente alla soluzione originaria, avviando contestualmente le attività tecniche e progettuali finalizzate all’individuazione di una soluzione di connessione alternativa (variante della STMG originaria)...”;
- la conclusione dell’iter afferente la “Prima fase – STMG originaria” “...non è stata determinata dall’adozione di un provvedimento formale di diniego da parte dell’ente autorizzante, né è intervenuta una disposizione amministrativa di chiusura negativa del procedimento...”;
- tale circostanza ha determinato la “...sopravvenuta carenza di un presupposto imprescindibile per il completamento della procedura autorizzativa e per la successiva cantierabilità dell’opera, con conseguente interruzione dell’iter in una fase antecedente alla sua definizione formale da parte dell’Ente competente...”;
- la fattispecie in esame “...non è riconducibile all’ipotesi disciplinata all’art. 9.12 del TICA, in quanto l’iter autorizzativo non è pervenuto ad un esito negativo formalizzato da parte dell’Amministrazione competente, ma è stato interrotto in una fase preliminare a seguito dell’impossibilità di acquisire le necessarie disponibilità dei soggetti privati interessati dal tracciato. In tale contesto, il Gestore ha proceduto, in ottica proattiva, ad una rielaborazione tecnica della soluzione di connessione già identificata ed accettata mediante l’individuazione di una variante del percorso originariamente previsto, senza la necessità di ricorrere ad una modifica della STMG originaria ai sensi dell’art. 7.8 del TICA,

ma operando nell'ambito della medesima soluzione tecnica già accettata dal produttore. Tale variante del percorso si è resa necessaria al fine di superare le criticità emerse nella fase iniziale dell'iter autorizzativo, garantendo al contempo la realizzabilità dell'intervento senza effetti peggiorativi per il richiedente...";

69. sempre nella nota prot. E-DIS-10/04/2026-0535122, e-distribuzione ha, infine, fatto presente che:

- il reclamante invoca l'erogazione degli indennizzi di cui all'art. 14, comma 2, TICA, ma *"...dagli atti risulta che l'attestazione di avvenuta registrazione dell'impianto in GAUDI rilasciata da Terna non è mai stata trasmessa a e-distribuzione S.p.A. tramite il Portale Produttori Web (di seguito PPW), in violazione delle previsioni regolatorie applicabili;*
- tale circostanza assume *"...carattere dirimente nel presente procedimento, in quanto incide direttamente sulla validità e sull'efficacia delle comunicazioni trasmesse dal produttore ai fini della decorrenza delle tempistiche previste dal TICA per l'esecuzione delle opere di rete in capo al Gestore...";*
- in proposito, l'articolo 36, comma 36.1 del TICA *"...impone al richiedente, successivamente all'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto di produzione, di procedere alla registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI e di trasmettere al Gestore, tramite il portale dedicato, la relativa attestazione, secondo le tempistiche di cui agli artt. 9.3 e 9.5 del medesimo testo regolatorio. In particolare, gli artt. 9.3 e 9.5 del TICA prevedono che l'attestazione GAUDI debba essere allegata alla comunicazione di avvenuto ottenimento delle autorizzazioni, mentre l'art. 7.10, lett. b), prevede che la medesima attestazione sia trasmessa anche in occasione della comunicazione di fine opere strettamente necessarie, qualora non già inviata (ovvero qualora non già trasmessa in precedenza unitamente alla dichiarazione di conclusione dell'iter autorizzativo dell'impianto di produzione)...";*
- peraltro, tale obbligo risulta *"...espressamente richiamato anche nel preventivo di connessione accettato dal reclamante, il quale, al paragrafo "Iter autorizzativo", prevede l'obbligo di aggiornamento semestrale sul procedimento autorizzativo e, in particolare, la trasmissione dell'attestazione di avvenuta registrazione dell'impianto in GAUDI al momento dell'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto di produzione...";*
- nel caso di specie, il Reclamante *"...ha comunicato l'avvio dell'iter autorizzativo dell'Impianto di Produzione in data 01/02/2024 e, successivamente, la conclusione del medesimo in data 03/05/2024, dichiarando l'avvenuto conseguimento delle necessarie autorizzazioni. Tuttavia, a fronte di tale dichiarazione, non risulta essere stata avviata la procedura di registrazione dell'impianto nel sistema GAUDI, nonostante l'impianto fosse rappresentato come già autorizzato...";*

- ne consegue che Consulenergy “...avrebbe dovuto procedere senza indugio sia alla registrazione dell’impianto nel sistema GAUDI, sia alla trasmissione della relativa attestazione al Gestore, trattandosi di un adempimento necessario ai fini della validità ed efficacia delle comunicazioni trasmesse...”;
- anche la comunicazione di fine opere strettamente necessarie del 23 maggio 2024 “...è stata trasmessa ancora priva dell’attestazione GAUDI, nonostante la previsione dell’obbligo regolatorio. Il richiedente ha provveduto alla registrazione dell’impianto sul portale GAUDI solo in data 12/06/2025, con successiva validazione da parte di Terna in data 16/06/2025, senza comunque procedere alla trasmissione dell’attestazione al gestore tramite il PPW, come richiesto dalla normativa regolatoria e dalle previsioni del preventivo accettato...”;
- sul punto la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2026, n. 71/2026/E/eel “...ha chiarito che la trasmissione al gestore dell’attestazione di avvenuta registrazione dell’impianto in GAUDI costituisce adempimento essenziale ai fini della validità delle comunicazioni e della corretta individuazione del dies a quo per la decorrenza dei termini. La medesima deliberazione ha altresì evidenziato che la prima comunicazione rilevante ai fini regolatori è quella completa di tutti gli elementi prescritti dal TICA, ivi inclusa l’attestazione GAUDI, non potendo attribuirsi effetti a comunicazioni prive di tale requisito...”;
- ne consegue che “...in assenza della trasmissione dell’attestazione GAUDI, non può ritenersi validamente perfezionato il presupposto per l’avvio del computo dei termini a carico del Gestore, con conseguente mancata decorrenza dei termini medesimi...e insussistenza, in radice, di qualsiasi ritardo imputabile al Gestore stesso...”;
- alla luce di quanto sopra esposto, il gestore ritiene di aver operato nel rispetto delle disposizioni regolatorie previste e che, conseguentemente, non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo automatico previsto dall’art. 14, comma 2, del TICA.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

70. Il *thema decidendum* della controversia oggetto della presente decisione verte nello stabilire se e-distribuzione abbia effettuato in ritardo o meno la realizzazione della connessione dell’impianto fotovoltaico in parola, alla luce delle tempistiche previste dal TICA per tale attività e, conseguentemente, se Consulenergy abbia diritto o meno al riconoscimento dell’indennizzo automatico ai sensi dell’articolo 14, comma 14.2 e 40, 40.5bis del TICA;
71. in tale ottica, giova preliminarmente ricordare che:
 - ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lett. mm) - il “tempo di realizzazione della connessione” decorre dalla data di ricevimento - da parte del gestore - della comunicazione di completamento di fine opere e inviata dal produttore che - nel

- caso in esame - è pari a 90 giorni lavorativi, come indicato al paragrafo 3 del preventivo di connessione;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 9.6, per le connessioni in media tensione il gestore è tenuto a presentare - entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione - le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
 - ai sensi dell'articolo 10, comma 10.4, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 9.6. Eventuali ritardi nell'attuazione di quanto disposto al comma 9.6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione;
72. pertanto, per decidere il reclamo è necessario:
- i. verificare che il gestore abbia presentato le richieste di autorizzazione entro il termine di 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data di accettazione del preventivo di connessione;
 - ii. verificare che il gestore abbia realizzato la connessione entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione inviata dal produttore, al netto dei tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni;
73. tanto premesso, in base alle evidenze istruttorie, risulta che il preventivo per la connessione è stato accettato dal reclamante il 29 novembre 2023;
74. sulla base della nota prot. E-DIS-10/04/2026-0535122 è stato acclarato che - nella c.d. "Prima fase – STMG originaria" - l'unico atto che il gestore ha posto in essere è la richiesta di certificazione urbanistica inviata al Comune di Picena in data 12 febbraio 2024, quindi entro 60 giorni lavorativi decorrenti dal 29 novembre 2023;
75. orbene, la richiesta della suddetta certificazione non integra l'avvio dell'iter autorizzativo;
76. infatti - al di là del fatto che nella nota prot. E-DIS-10/04/2026-0535122 e-distribuzione stessa ha riconosciuto che la certificazione urbanistica costituisce un atto preliminare e prodromico nell'ambito della fase istruttoria propedeutica alla definizione dell'iter autorizzativo - nella richiesta stessa di rilascio della certificazione si legge testualmente che "...Dovendo inoltrare domanda alla Regione Marche per ottenere l'autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto chiede che sia rilasciato il Certificato di Destinazione Urbanistica ed Assetto Territoriale...";
77. dal contenuto della richiesta di certificazione, quindi, risulta *expressis verbis* che quest'ultima è funzionale ad una successiva distinta richiesta di avvio dell'iter autorizzativo presso l'ente competente (nel caso la Regione Marche, che - a seguito dell'avvio dell'iter avvenuto in data 5 luglio 2024 - ha adottato il provvedimento autorizzativo finale);
78. peraltro, lo stesso gestore ha sia confermato (nella nota prot. E-DIS-10/04/2026-0535122) che "...la conclusione dell'iter afferente la "Prima fase – STMG

originaria” non è stata determinata dall’adozione di un provvedimento formale di diniego da parte dell’ente autorizzante, né è intervenuta una disposizione amministrativa di chiusura negativa del procedimento,,,” (non esiste, quindi, alcuna disposizione formale di conclusione negativa del presunto primo iter autorizzativo, proprio perché detto iter non è mai stato formalmente avviato), sia riconosciuto che la fattispecie in esame “...non è riconducibile all’ipotesi disciplinata dall’art. 9.12 del TICA, in quanto l’iter autorizzativo non è pervenuto ad un esito negativo formalizzato da parte dell’Amministrazione competente, ma è stato interrotto in una fase preliminare...”;

79. la richiesta di certificazione - così come le attività di contatto con i proprietari delle aree per la definizione di servitù bonarie di elettrodotto - sono attività preliminari e funzionali all’avvio dell’iter autorizzativo che il gestore ha l’onere di attuare entro il tempo previsto dal citato articolo 9, comma 9.6 del TICA;
80. il mancato avvio dell’iter autorizzativo relativo alla STMG originaria a causa delle difficoltà rappresentate dalle opposizioni dei proprietari (delle quali, peraltro, è stata prodotta documentazione solo per un terreno) rappresenta - al di là della finalità di semplificazione dichiarata - una autonoma decisione del gestore rispetto ad una situazione non caratterizzata da forza maggiore, in quanto, come dallo stesso dichiarato, le servitù avrebbero potuto essere ottenute in modo coattivo, appunto, nell’ambito del procedimento autorizzativo se fosse stato avviato;
81. in base, quindi alle note prot. E-DIS-03/11/2025-1398772 e prot. E-DIS-10/04/2026-0535122, si rileva che solo in data 5 luglio 2024 e-distribuzione - a seguito della elaborazione del nuovo progetto di connessione (Seconda fase – Nuova STMG) con tracciato alternativo - ha presentato tutte le istanze necessarie per l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di rete previsto nella nuova STMG e, quindi, avviato l’iter autorizzativo;
82. per detto motivo, l’iter autorizzativo risulta avviato oltre il termine di 60 giorni lavorativi decorrenti dalla accettazione (29 novembre 2023) del preventivo previsto dal citato articolo 9, comma 9.6 del TICA, per cui i giorni lavorativi di ritardo maturati nel dare avvio all’iter - ex articolo 10, comma 10.4 del TICA - devono essere sottratti dai 90 giorni a disposizione del gestore per l’esecuzione dei lavori di rete;
83. fermo quanto sopra, erra però il reclamante quando afferma che - in virtù del superamento nella tempistica di avvio dell’iter - il tempo per l’esecuzione dei lavori nel caso di specie decorre dalla data di accettazione (29 novembre 2023) del preventivo e si prolunga fino alla data di ultimazione dei lavori di rete: in sostanza, il reclamante individua il termine ultimo per la realizzazione della connessione nel 10 aprile 2024 - cioè 90 giorni lavorativi decorrenti dalla data di accettazione del preventivo (29 novembre 2023) - ed avendo il gestore proceduto alla connessione dell’impianto di produzione il 7 agosto 2025 - chiede la corresponsione dell’indennizzo automatico previsto dal comma 14.2 del TICA per un ritardo corrispondente a 333 giorni lavorativi (peraltro, la regolazione riconosce ritardo indennizzabile nella esecuzione delle opere di rete fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi ed il reclamante fa riferimento al 7 agosto 2025 che è la data di attivazione

- dell'impianto di produzione, non al 18 luglio 2025 che è la data rilevante di ultimazione dei lavori di rete);
84. invero, come detto il citato articolo 9, comma 9.6 prevede un tempo a disposizione del gestore per avviare l'iter autorizzativo e il citato articolo 10, comma 10.4 fa sì incidere il ritardo nell'avvio dell'iter autorizzativo nel computo del tempo a disposizione per l'esecuzione dei lavori, ma una volta che l'iter pur in ritardo è stato avviato il tempo successivo non incide più;
 85. nel caso in esame, quindi, dalla data di accettazione del preventivo di connessione da parte del reclamante (29 novembre 2023) alla data di avvio dell'iter autorizzativo (5 luglio 2024), sono trascorsi 150 giorni lavorativi;
 86. ne consegue che il gestore ha ottemperato all'obbligo di avvio del procedimento autorizzativo con un ritardo di 90 giorni lavorativi, rispetto al termine di 60 giorni lavorativi previsto dal comma 9.6 del TICA;
 87. pertanto, ai sensi del comma 10.4 del TICA detto ritardo deve essere conteggiato nel tempo di realizzazione della connessione, per cui - dai 90 giorni lavorativi a disposizione del gestore per l'esecuzione dei lavori occorre sottrarre 90 giorni lavorativi (come detto intercorrenti tra la data di scadenza dei 60 giorni lavorativi a disposizione del gestore per l'avvio dell'iter e la data in cui l'iter è stato avviato);
 88. al proposito, non si ritiene condivisibile l'affermazione del reclamante per cui la nota inviata dal gestore al Comune in data 12 dicembre 2024 indicherebbe che in data 5 luglio 2024 l'iter non sarebbe stato completamente inviato;
 89. invero, come indicato dal gestore - e come appare anche dal tenore della stessa - detta nota è una richiesta di chiarimenti rispetto ad un atto già emesso dal Comune stesso nell'ambito dell'iter avviato (concessione allo scavo);
 90. precisato quanto sopra, giova qui ricordare che il *dies a quo* da cui decorre il tempo di realizzazione della connessione corrisponde alla data in cui il richiedente la connessione invia la comunicazione di fine opere di cui all'articolo 7, comma 10 del TICA, il quale, appunto, prevede che il richiedente - a seguito del completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione - è tenuto a trasmettere al gestore:
 - a) la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
 - b) l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafico impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36 qualora non già trasmessa al medesimo gestore di rete;
 - c) la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione;
 91. nel caso in esame il gestore - dopo aver chiesto due integrazioni alle comunicazioni di fine opere ricevute in data 3 e 20 maggio 2024 - come espressamente dallo stesso dichiarato nella nota prot. Prot. E-DIS-03/11/2025-1398772 ha "...prontamente provveduto a validare senza ulteriori rilevamenti..." la comunicazione di fine opere ricevuta in data 23 maggio 2024;
 92. al proposito, non sfugge che - nella nota prot. Prot. E-DIS-03/11/2025-1398772 - il gestore ha anche evidenziato che Consulenergy ha perfezionato la registrazione

- dell'impianto in GAUDI' solo in data 12 giugno 2025 e che tale circostanza è stata accertata direttamente dalla essa stessa mediante consultazione del portale GAUDI' di TERNA, considerato che *"...il produttore non ha mai provveduto a trasmettere al gestore la relativa attestazione di avvenuta registrazione anagrafica dell'impianto come espressamente previsto dall'art. 7.10 del TICA, attestazione rilasciata da TERNA ai sensi dell'art. 36 del medesimo Testo Integrato ..."* venendo, quindi, in considerazione a detta del gestore *"...un inadempimento da parte del produttore rispetto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa regolatoria che ha comportato la necessità di verifica d'ufficio da parte del gestore ai fini della corretta prosecuzione dell'iter di connessione..."*;
93. tuttavia, sempre nella nota prot. E-DIS-03/11/2025-1398772, risulta *per tabulas* che e-distribuzione, dopo aver chiesto due integrazioni alle comunicazioni di fine opere ricevute in data 3 e 20 maggio 2024:
- ha validato *"...senza ulteriori rilevi..."* la comunicazione di fine opere ricevuta in data 23 maggio 2024 (*infra*);
 - ha provveduto ad accertare l'avvenuta registrazione dell'impianto mediante consultazione diretta del portale GAUDI' di TERNA *"...al solo fine di garantire la continuità e la regolarità dell'iter di connessione, pur in presenza dell'inadempimento del produttore rispetto ai propri obblighi di comunicazione nei confronti del gestore..."*;
94. è, quindi, il gestore stesso a riconoscere di aver validato *"...senza alcun rilievo..."* la comunicazione di fine opere ricevuta il 23 maggio 2024, per cui - come già indicato nella decisione assunta con deliberazione 226/2025/E/eel - la validazione da parte del gestore *"...ha fatto decorrere il termine per l'avvio dei lavori...quindi, sul punto il gestore imputet hoc sibi..."*;
95. e del resto anche l'avvenuta decorrenza è stata riconosciuta espressamente dal gestore stesso, il quale - sempre nella nota prot. E-DIS-03/11/2025-1398772 - ha letteralmente dichiarato che *"...in riferimento al termine di scadenza per il completamento delle opere di rete, ritiene opportuno sottolineare che ai sensi degli artt. 7.9, 7.10, 9.6, 9.12 e 10.4 del TICA, i termini per la realizzazione delle opere di rete da parte del gestore, indicati nel preventivo accettato, decorrono dal più recente tra i seguenti adempimenti in capo sia al produttore sia al gestore:*
- ✓ 20/05/2024 pagamento del saldo oneri di connessione;
 - ✓ 23/05/2024 comunicazione di Fine Opere strettamente necessarie;
 - ✓ 05/06/2025 Conclusione Iter Autorizzativo impianto di rete in capo al gestore;
- Si precisa inoltre che, appurato che la STMG accettata prevedeva in capo al gestore tempi per la realizzazione della connessione pari a 90 giorni lavorativi (dal 05/06/2025)..."*;
96. Inoltre, nel caso in esame - se da un lato già l'avvenuta validazione ha comportato il decorso del tempo a disposizione del gestore per l'esecuzione dei lavori di rete - non può poi non prendersi atto che il gestore, con autonoma determinazione, si è attivato per verificare il rilascio da parte di Terna della attestazione in questione e ciò - come dichiarato espressamente da e-distribuzione nella nota prot. E-DIS-03/11/2025-1398772 - ha garantito *"...la continuità e la regolarità dell'iter di connessione..."*;

97. detta verifica d'ufficio da parte del gestore ha determinato, come dichiarato dalla stessa e-distribuzione nella nota prot. E-DIS-03/11/2025-1398772, la “...*corretta prosecuzione dell'iter di connessione...*”;
98. ed è un fatto inoppugnabile che, in virtù di quanto sopra, il gestore ha proseguito l'iter di connessione - avviando e completando i lavori di rete - dimostrando altrettanto inoppugnabilmente che l'inadempimento - imputato solo *a posteriori* a Consulenergy - non ha comportato alcun impedimento o ritardo ai fini del proseguimento della procedura di connessione;
99. e si ribadisce ancora una volta che è la stessa e-distribuzione ad aver dichiarato (nella nota prot. nota prot. E-DIS-03/11/2025-1398772) - oltre che la comunicazione di fine opere necessarie è stata adempiuta il 23 maggio 2024 senza ulteriori rilievi - che il termine per l'esecuzione dei lavori è decorso il 5 giugno 2025;
100. per cui si pone in manifesto contrasto con il proprio operato e con le dichiarazioni suddette l'argomentazione di e-distribuzione (contenuta nella successiva nota prot. E-DIS-10/04/2026-0535122) per cui la mancata trasmissione - tramite Portale della attestazione di avvenuta registrazione dell'impianto in GAUDI - rilasciata da Terna “...*assume carattere dirimente nel presente procedimento, in quanto incide direttamente sulla validità e sull'efficacia delle comunicazioni trasmesse dal produttore ai fini della decorrenza delle tempistiche previste dal TICA per l'esecuzione delle opere di rete in capo al Gestore...*”;
101. rispetto a quest'ultima argomentazione si ritiene che il gestore abbia tenuto una condotta difensiva non in linea con i principi generali di correttezza e buona fede, nonché del principio c.d. di non contraddizione *nemo venire contra factum proprium* (sulla contrarietà al principio di buona fede di tesi difensive collidenti espresse anche in sede giustiziale cfr. TAR Milano sentenze n. 1376/2019 e n.1377/2019);
102. e non conferente risulta sul punto il richiamo del gestore alla deliberazione 71/2026/E/eel, in quanto nella relativa vicenda e-distribuzione non aveva né validato la comunicazione di fine opere priva della attestazione di avvenuta registrazione (come detto circostanza già sufficiente a far decorrere il tempo per l'esecuzione dei lavori, cfr. anche citata delibera 226/2025/E/eel), né si era attivata per verificarla d'ufficio, non rendendo regolare la prosecuzione dell'iter, tanto è vero che e-distribuzione aveva avviato i lavori di rete solo dopo aver ricevuto la comunicazione di fine opere corredata dalla attestazione (momento da quale, per detti motivi, nella decisione assunta con deliberazione 71/2026/E/eel la decorrenza del tempo per i lavori di rete è decorsa dal ricevimento della comunicazione di fine opere corredata dalla attestazione);
103. riassumendo, quindi:
 - il *dies a quo* da cui computare il tempo di realizzazione della connessione corrisponde alla data in cui il gestore ha validato la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, cioè il 23 maggio 2024;
 - il gestore ha comunicato al reclamante l'avvenuto completamento delle opere di rete in data 18 luglio 2025;

104. il tempo intercorrente tra le due date sopra indicate è pari a 291 giorni lavorativi, da cui si deve:
- i. sottrarre il tempo necessario all'ottenimento degli atti autorizzativi da parte del gestore di rete, pari a 229 giorni lavorativi (dal 5 luglio 2024 al 5 giugno 2025, data in cui la Regione Marche ha trasmesso il nullaosta all'esecuzione delle opere di rete);
 - ii. sommare il ritardo di 90 giorni lavorativi (dalla scadenza del 60° giorno successivo alla accettazione avvenuta il 29 novembre 2023) per l'avvio dell'iter autorizzativo da parte del gestore, avvenuto in data 5 luglio 2024;
105. il tempo di realizzazione della connessione, pertanto, risulta pari a 152 giorni lavorativi, vale a dire 62 giorni lavorativi oltre il termine massimo di 90 giorni lavorativi indicato da e-distribuzione nel preventivo di connessione;
106. in conclusione, in base alle risultanze istruttorie e per le motivazioni sopra esposte, il reclamo è fondato con riferimento alla sussistenza del ritardo nella realizzazione della connessione imputabile al gestore, dal quale è insorto il diritto di Consulenergy alla erogazione dell'indennizzo automatico ai sensi degli articoli 14, comma 14.2 e 40, comma 40.5*bis* del TICA;
107. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Consulenergy S.r.l.s. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 388064022, essendo stato accertato il diritto di Consulenergy S.r.l.s. alla erogazione dell'indennizzo automatico per effetto del ritardo di 62 giorni lavorativi maturato nella ultimazione dei lavori di connessione, ai sensi degli articoli 14, comma 14.2 e 40, comma 40.5*bis* del TICA;
2. che l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua